

Aggiungere al Titolo Unico a pagina 55 l'allegato B.

### "Allegato B"

#### **A) Categoria di beni: monete.**

Il presente allegato stabilisce norme specifiche per le monete allo scopo di:

- favorire la ricerca scientifica (articolo 9 della Costituzione), mettendo a disposizione degli studiosi di numismatica la conoscenza dei ripostigli delle monete,
- garantire le proprietà private (articolo 42 della Costituzione) e la regolarità del commercio,
- agevolare l'amministrazione della giustizia,
- permettere un'azione preventiva contro le falsificazioni,
- adeguare la legislazione all'uso generalizzato e consolidato delle attività numismatiche contemporanee ed alla tecnologia attuale.

1. L'uso di metal detector di limitata portata è consentito ai cittadini, **singolarmente**, al di fuori dei siti archeologici, nel rispetto delle proprietà, dell'ambiente e dell'archeologia.

2. La proprietà delle monete scoperte fortuitamente o con l'ausilio di metal detector, dopo la denuncia all'autorità, appartiene al ritrovatore (per intero se ritrovate sul proprio fondo, se ritrovate su fondo altrui per 3/4 allo scopritore e per 1/4 al proprietario del fondo - franchigia 100 €), con gli obblighi sotto specificati.

- Deve fare denuncia del ritrovamento entro 48 ore al Ministero per i Beni Culturali, il quale metterà a disposizione un numero telefonico a questo scopo.
- Su richiesta delle autorità deve permettere di fotografare e periziare le monete, che saranno restituite al proprietario entro 3 mesi.
- Per ripostigli di particolare importanza lo Stato potrà esercitare la prelazione a prezzo di mercato, stabilito da apposita commissione, da corrispondere entro un anno al ritrovatore.
- Può dichiarare a norma dell'articolo 6 l'interesse particolarmente importante delle monete ritrovate e notificare la dichiarazione al proprietario.

Le disposizioni del Capo II Sezione I e II e del Capo III Sezioni I e II di questo Titolo si applicano alle monete dei ritrovamenti solo se è intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall'articolo 6.